

Codice A1813A

D.D. 7 febbraio 2017, n. 307

RD n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 04/17 per la realizzazione della scogliera in destra idrografica del Torrente Tronta, intervento n. 4, scheda CE06004, nell'ambito dell'attuazione dei PMO dei sottobacini idrografici dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, in Comune di Vallo Torinese (TO). Richiedente: Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

In data 10/08/2016 con prot. n° 35006 è stata registrata la domanda dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, prot. n° 2463 del 9/08/2016, C.F. 92049610014, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione sul Torrente Tronta degli interventi n° 1, scheda CE04001, e n° 4, scheda CE06004, nell'ambito dell'attuazione dei PMO dei sottobacini idrografici dell'Unione Montana anzidetta, in Comune di Vallo Torinese (TO).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del tecnico ing. Rossana Appendino, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha approvato il progetto con deliberazione della Giunta n° 98 del 13/07/2016.

La documentazione tecnica allegata all'istanza, formante il progetto definitivo, risulta composta dai seguenti elaborati:

- E1 – Relazione tecnica generale;
- E2 – Relazione idrologica-idraulica;
- Tav. 1/1 – Intervento n° 1, inquadramento territoriale;
- Tav. 1/2 – Intervento n° 1, planimetria stato esistente, profilo longitudinale, sezioni trasversali;
- Tav. 4/1 – Intervento n° 4, inquadramento territoriale;
- Tav. 4/2 – Intervento n° 4, planimetrie di rilievo e di progetto, profilo longitudinale, sezioni trasversali, particolari costruttivi.

L'intervento n° 1, scheda CE04001, consiste nella rimozione di litoide dall'alveo del torrente nei pressi di un guado a raso in località Spagna, mentre l'intervento n° 4, scheda CE06004, riguarda la realizzazione di una scogliera in destra al corso d'acqua per attenuare il processo di erosione in corso, più precisamente in località San Rocco a monte del ponte della SP n° 182.

Poiché l'azione prevista con l'intervento n° 1 è emersa non adeguatamente sviluppata a livello progettuale e tenuto altresì conto che entrambi gli interventi prevedono lavorazioni in alveo, quest'Ufficio ha chiesto in data 31/08/2016 prot. n° 36971 la presentazione di integrazioni tecnico-amministrative, anche in ottemperanza alla LR n° 37/2006.

L'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha quindi risposto con nota prot. n° 4038 del 7/12/2016 (prot. di ricevimento n° 53438 del 7/12/2016), successivamente integrandola con lettera prot. n° 230 del 23/01/2017 (prot. di ricevimento n° 3134 del 23/01/2017), richiedendo di stralciare l'intervento n° 1 e affermando l'esclusione del restante intervento n° 4 dall'applicazione dell'articolo 12 della LR n° 37/2006 in ragione di un regime idrico temporaneo naturale che vede l'assenza di deflussi per un tempo superiore a 120 giorni nell'anno idrologico medio nel segmento del Torrente Tronta oggetto dei lavori di protezione spondale.

Relativamente a quest'ultima affermazione lo Scrivente prende atto e rimanda per ogni responsabilità al progettista e alle figure referenti in seno alla citata Unione Montana, in particolare al Responsabile del Procedimento.

Oggetto del presente provvedimento idraulico è pertanto la sola realizzazione della scogliera in destra idrografica del Torrente Tronta, intervento n. 4, scheda CE06004, consistente in una

protezione antiersiva della sponda lunga 50m, altezza 3m -di cui 1m in fondazione-, costituita da massi di cava di pezzatura non inferiore a 0,6mc con giunti intasati dal materiale di risulta degli scavi.

Svolta l'istruttoria di rito, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il RD n° 523/1904;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998 e l'art. 59 della LR n° 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- visto l'art. 37 della LR n° 16/1999 e la DGR n° 38-8849 del 26.05.2008;
- viste la LR n° 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento approvato con DPGR del 06/12/2004 n° 14/R e s.m.i.;
- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto l'art. 12 della LR n° 37/2006 e le DGR n° 72-13725 del 29.03.2010 e DGR n° 75-2074 del 17/05/2011;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, C.F. 92049610014, a realizzare la scogliera in destra idrografica del Torrente Tronta, intervento n° 4, scheda CE06004, nell'ambito dell'attuazione dei PMO dei sottobacini idrografici dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, in Comune di Vallo Torinese (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, quali E1 ed E2 per le parti attinenti l'opera in discorso e le tavole 4/1 e 4/2, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio;
2. il manufatto deve essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, inoltre deve essere risvoltato per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsato a monte nella sponda, mentre il paramento esterno deve raccordarsi senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
3. la scogliera deve risultare pienamente stabile secondo norma vigente (DM 14/01/2008) nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, nonché possedere piano di fondazione posto sempre ad almeno 1m al di sotto della quota più depressa del fondo alveo individuata nelle sezioni trasversali interessate;
4. i massi costituenti la difesa spondale devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non devono essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava di prestito, essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare e avere volume non inferiore a 0,6mc e peso superiore a 1.500kg, comunque risultare non mobilizzati dalla corrente con dimensionamento finale da determinare mediante l'esecuzione di ulteriori specifiche verifiche analitiche considerando gli opportuni coefficienti di sicurezza;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo va impiegato esclusivamente per la colmatare delle depressioni di sponda o di fondo alveo, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, senza asportazione di litoide dal corso d'acqua, mentre il prodotto dell'eventuale demolizione di murature esistenti e del taglio della vegetazione in sponda deve essere allontanato;
6. durante il corso dei lavori non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua, in particolare è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni derivanti da piene del corso d'acqua, pertanto il lavoro deve essere praticato con le dovute cautele e sorveglianze del caso, adottando all'occorrenza tutte le misure di protezione ritenute necessarie;
8. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati vanno proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
10. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere aggiuntive che saranno valutate necessarie, sempre previa autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato deve monitorare l'evoluzione dello stato dei luoghi e mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e la stabilità dell'alveo, sempre previa autorizzazione;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere incompatibili i manufatti realizzati rispetto al buon regime idraulico;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
14. deve essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve disporre di ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
16. ai sensi dell'art. 7 del RD n° 1486/1914, prima di iniziare i lavori è necessario sentire il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino per valutazioni di dettaglio finalizzate al recupero dell'eventuale fauna ittica.

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del DLgs. n° 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Adriano BELLONE